



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. n. 12-1/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Anna Fasan

presidente

dott.ssa Annalisa Barzazi

giudice relatore

dott. Lorenzo Massarelli

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura, su domanda della stessa debitrice, della liquidazione controllata dei beni della sig.ra ORNELLA IOB (C.F. BIORLL65H50D962Z), residente a Fagagna (Udine), rappresentata e difesa dall'avv. Iosè Giovambattista Carretta del Foro di Roma e dall'avv. Enrica Spangaro del Foro di Udine;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso e la documentazione allegata e quella successivamente prodotta a seguito di richiesta di integrazione;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo la debitrice residente nel circondario di Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) la debitrice è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza della debitrice da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta,



atteso che, a fronte di un enorme indebitamento complessivo di € 1.009.536,26 debitrici ricorrente

α. percepisce in forza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto con un'impresa che gestisce un'erboristeria, una retribuzione netta media mensile, calcolata su dodici mensilità, di circa € 1.900,00; - β. è proprietaria di quote di alcuni terreni di valore economico modestissimo e il conto corrente a lei intestato recava, alla data del 30.12.2025, un saldo attivo di € 2.798,60; è inoltre titolare di una polizza vita già scaduta e liquidabile il cui valore ammonta ad € 17.322,35 e di altra polizza da tempo non alimentata, sulla quale è stato versato un premio di € 15.030,00; dovranno essere rapidamente approfondite dal liquidatore le vicende della vendita, da parte della ricorrente, della quota di un fabbricato ereditato e del mancato incasso della più parte della quota del prezzo (€ 15.000,00) spettante alla debitrice; γ. vive con il compagno in un'abitazione di proprietà di quest'ultimo ed espone spese medie mensili per il mantenimento proprio e per il contributo al ménage familiare di € 1.310,25;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, è stato espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed è stato attestato che vi sarà attivo da distribuire ai creditori al netto delle spese di procedura;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro della debitrice non sia compreso nella liquidazione, su istanza che dovrà essere presentata dal liquidatore nel più breve tempo possibile, corredata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in ordine a quanto percepito dal datore di lavoro e alle spese di mantenimento;



rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che l'esiguo valore delle quote dei terreni delle quali la debitrice è proprietaria induce a non prescrivere l'immediata trascrizione della presente sentenza, potendo prevedersi la mancata acquisizione all'attivo di tali cespiti;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra ORNELLA IOB (C.F. BIORLL65H50D962Z), residente a Fagagna (Udine);

-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"

-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, che ha designato il gestore della crisi avv. Guglielmo Umberto Angioni (NGNGLL73P08F205C) del Foro di Milano, con studio a Udine in Viale Duodo n. 74/2;

-ordina alla debitrice il deposito, entro sette giorni, delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;



-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata alla debitrice e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 26.2.2026.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott.ssa Anna Fasan

